



## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

settima sezione civile

in persona del giudice dott.ssa Giulia La Malfa, ha emesso la seguente

### Ordinanza ex art. 702 bis

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 670/2020 r.g.

introdotta da [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Giovanni Barbariol;

nei confronti del **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t.;

con l'intervento del **P.M. presso il Tribunale di Brescia**;

oggetto: riconoscimento dello status di apolide.

### IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso del 17 gennaio 2020 [REDACTED] ha esposto: di essere nato in Bangladesh, presumibilmente l'1.1. [REDACTED]; di non essere mai stato in possesso di alcun estratto dell'atto di nascita; di essere stato abbandonato dai genitori quando era piccolo; che un giorno, quando era bambino, si ritrovò completamente solo e decise di salire sul traghetto per Dacca; di non aver mai ritrovato alcun parente e di aver iniziato a vivere per strada; di non aver avuto più alcun contatto con le istituzioni e di aver cercato di capire quanti anni avesse confrontando la propria altezza con quella degli altri bambini.

Ha inoltre esposto di essere giunto in Italia nell'agosto 2016 e di aver contatto, in data [REDACTED], l'ambasciata del Bangladesh a Roma, al fine di reperire documenti idonei a certificare la propria identità e cittadinanza bengalese; che l'Ambasciata, tuttavia, in risposta, ha chiesto la trasmissione di documentazione che non era in suo possesso (*"To prove someone as Bangladeshi citizen he needs to show his passport, birth registration certificate or national ID card. If the person lost all these documents he can easily get duplicate copy of all those documents. Further, without a passport it is impossible to cross border of Bangladesh"*), invitando il ricorrente di presentarsi presso i propri uffici. Che presso la sede dell'Ambasciata gli è stato ripetuto che avrebbe dovuto produrre quanto meno il proprio certificato di nascita, di cui tuttavia non era mai stato in possesso. Che anche il Consolato bengalese a Milano, contattato in data 18. [REDACTED], ha confermato di non poter emettere alcun documento in assenza del certificato di nascita.

Ha chiesto pertanto di essere dichiarato apolide.

Tutte le circostanze di fatto esposte nel ricorso risultano compiutamente documentate.

\*

L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun'altra).

In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che *“appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario”* (cfr. Cass Sez Un. 28873/08).

La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, *“Il Ministero dell'Interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato ...”*) e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al Ministero dell'Interno al fine del riconoscimento della condizione di apolide (v. Cass., n. 28873/2008).

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.

Deve quindi ritenersi che il richiedente possa limitarsi a dare contezza del suo legame con il territorio dello stato presso il quale inoltra l'istanza ed e delle circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della prima cittadinanza.

\*

Nel caso di specie, viene in rilievo un unico Paese, ovvero il Bangladesh.

La normativa sulla cittadinanza del Bangladesh è stabilita dal The Citizenship Act del 1951, ove sono previste 9 modi di acquisto di tale status (Cittadinanza alla data di entrata in vigore della presente legge, Cittadinanza per nascita, Cittadinanza per discendenza, Cittadinanza per migrazione, Cittadinanza di determinate persone residenti all'estero, Cittadinanza per naturalizzazione, Cittadinanza per matrimonio, Cittadinanza per registrazione, Cittadinanza per incorporazione del territorio), di cui soltanto 3 rilevanti nella fattispecie che qui ci occupa, ovvero:

1. Cittadinanza per nascita: Ogni persona nata in Bangladesh dopo l'entrata in vigore della presente Legge sarà cittadino del Bangladesh per nascita: Purché una persona non sia cittadino in virtù della presente sezione se al momento della sua nascita: (a) suo padre possiede l'immunità dalle cause e dai procedimenti giudiziari concessa a un inviato di una potenza sovrana esterna accreditato in Bangladesh e non è cittadino del Bangladesh; oppure (b) suo padre è uno straniero nemico e la nascita avviene in un luogo allora occupato dal nemico;
2. Cittadinanza per discendenza: una persona nata dopo l'entrata in vigore della presente Legge sarà cittadina del Bangladesh per discendenza se suo padre o sua madre è cittadino del Bangladesh al momento della sua nascita;
3. Cittadinanza di determinate persone residenti all'estero: il Governo può, su richiesta presentata in tal senso, registrare come cittadino del Bangladesh qualsiasi persona che, o il cui padre o il cui padre, sia nato nel subcontinente indo-pakistano e che risieda abitualmente in un Paese al di fuori del Bangladesh all'inizio della presente Legge, se non ha ottenuto un certificato di domicilio, a meno che non sia stato esentato dal Governo in tal senso;

Nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle ipotesi può essere integrata.

Ed invero, il ricorrente, abbandonato quando era ancora bambino, non possiede alcun documento che certifichi la cittadinanza bengalese dei genitori, ovvero la sua nascita nel territorio bengalese. La Sezione 12 del Citizenship Act 1951 prevede del resto che la registrazione anagrafica produce effetti costitutivi ai fini dell'acquisto della cittadinanza. Ebbene, nel caso di specie le stesse autorità del Bangladesh adite dall'interessato si sono sempre rifiutate al rilascio di qualsivoglia documentazione, così negandone la relativa registrazione.

Il ricorrente ha quindi dimostrato di non avere acquisito la cittadinanza dello stato con il quale presenta elementi di collegamento, e di non poterla acquisire sulla base della legislazione. Alla luce delle esposte

risultanze documentali, risulta dunque dimostrato che nessuno stato riconosca, secondo il proprio ordinamento, la ricorrente come sua cittadina: né lo stato italiano – ove il ricorrente vive attualmente –, né il Bangladesh.

Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento dello status invocato.

In mancanza di prova di una preventiva richiesta in via amministrativa, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- Riconosce a [REDACTED] lo status di apolide;
- Spese irripetibili;

Brescia, 8 settembre 2022

Il Giudice

Dott.ssa Giulia la Malfa